

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

A. Talpis, da lei denunciata e nota alle autorità italiane competenti, aveva avuto come conseguenza il tentativo di omicidio nei suoi confronti e l'omicidio di suo figlio.

La ricorrente, nel settembre 2012, aveva denunciato il marito per maltrattamenti, lesioni e minacce, con richiesta di adozione di misure urgenti al fine di proteggere la sua persona e i suoi figli.

La notizia di reato veniva trasmessa dalla polizia giudiziaria alla Procura della Repubblica a distanza di un mese, ma la sig.ra Talpis veniva sentita, per la prima volta, nell'aprile 2013, ben sette mesi dopo la presentazione della denuncia. Nel frattempo, la donna era stata costretta ad abbandonare il centro anti-violenza presso il quale era stata accolta inizialmente ed aveva fatto ritorno alla casa coniugale.

Dinanzi alla polizia giudiziaria modificava la propria versione dei fatti, attenuando la gravità di quanto descritto in sede di denuncia.

Alla luce delle incongruenti dichiarazioni della ricorrente, nell'agosto 2013, il giudice per le indagini preliminari archiviava il procedimento penale per i reati di maltrattamenti e minacce, mentre rimanevano aperte le indagini per lesioni.

Nel novembre 2013, la sig.ra Talpis richiedeva nuovamente l'intervento delle forze dell'ordine a seguito di un altro scontro con il marito, che, in evidente stato di ebbrezza, veniva condotto in ospedale. Seguivano, nel corso della notte, l'abbandono dell'ospedale da parte dell'uomo, il fermo della polizia per identificazione all'uscita di una casa da gioco e il ritorno a casa, dove l'uomo, armato di un coltello da cucina, aggrediva la moglie.

Il figlio della sig.ra Talpis, nel tentativo di difendere la madre, venne accoltellato e perse la vita. La donna cercò di fuggire, ma raggiunta in strada dal marito, fu colpita più volte con il coltello.

Nel gennaio 2015 l'uomo fu condannato alla pena dell'ergastolo, per l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie e per i maltrattamenti commessi nei confronti di quest'ultima e della figlia. La sentenza è stata confermata dalla corte d'appello.

Nel frattempo, la sig.ra Talpis si è rivolta alla Corte Edu, lamentando il fallimento delle autorità nazionali nell'adempiere all'obbligo dello Stato di fornire protezione contro la violenza domestica.

➤ *Rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dal Governo italiano*

La difesa del Governo italiano aveva preliminarmente sostenuto l'irricevibilità del ricorso, sollevando due eccezioni: la prima, per il mancato rispetto del termine di sei mesi per la presentazione del ricorso; la seconda, per il mancato esaurimento dei rimedi interni in quanto la ricorrente aveva presentato il ricorso alla Corte Edu mentre il procedimento per omicidio e tentato omicidio era ancora pendente e, inoltre, non aveva proposto opposizione contro la richiesta di

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

archiviazione relativamente al reato di maltrattamenti in famiglia né aveva presentato ricorso contro la decisione di archiviazione del 1° agosto 2013.

A sostegno del rigetto di entrambe le eccezioni la Corte, applicando la propria giurisprudenza, ha osservato che il termine di sei mesi, nel caso di specie, era da far decorrere dal momento in cui la ricorrente aveva preso coscienza dell'ineffettività dei ricorsi disponibili nell'ordinamento interno, per l'incapacità delle autorità di impedire al marito di commettere nuove violenze (cfr. *Opuz c. Turchia* n. 33401/02). Quanto al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ha osservato l'irrelevanza della pendenza del procedimento penale nei confronti del marito al momento della proposizione del ricorso alla Corte, posto che questo ricorso riguardava l'accertamento della responsabilità delle autorità italiane per la mancata protezione della sua vita e della sua integrità dal 2 giugno 2012 fino alla data dell'omicidio di suo figlio e non il procedimento relativo alla responsabilità penale dell'uomo.

➤ *Violazione articolo 2*

La Corte ha esaminato il caso alla luce del diritto e della prassi interni pertinenti: in particolare, gli articoli 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 582 c.p. (lesioni personali); il decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009 (convertito dalla legge n. 38 del 23 aprile 2009), che ha introdotto il reato di "atti persecutori"; il decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, (convertito dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013), che amplia i diritti procedurali delle vittime di violenza domestica; nonché gli articoli 342-bis e ter c.c. e l'articolo 736-bis c.p.c., (inseriti dall'articolo 2 della legge 4 aprile 2001, n.154), che prevedono e disciplinano l'emanazione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari (§ 53).

Dopo questa prima disamina, la Corte ha citato parti pertinenti dei risultati del rapporto ISTAT del 2014 "*La violenza contro le donne*", che evidenzia, in alcuni passaggi, una evoluzione, sostanzialmente in positivo, degli sforzi messi in campo dalle autorità nazionali per contrastare il fenomeno della violenza di genere in Italia, rilevando "*importanti segnali di miglioramento rispetto all'indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all'11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo, ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza (...)* Rispetto al 2006, le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle forze dell'ordine. Per le violenze da partner o ex, le donne molto soddisfatte passano dal 9,9% al 28,5%" (§ 55). Inoltre, la Corte ha ricordato il diritto internazionale pertinente per la decisione del caso, come illustrato nelle sentenze *Opuz c. Turchia* (n. 33401/02, §§ 72-82) e *Rumor c. Italia* (n. 72964/10, § 31-35, del 27 maggio 2014). E, infine, ha citato estesamente le valutazioni e le raccomandazioni riguardanti

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

l'Italia, adottate dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (Comitato CEDAW), nella sua 49a sessione (11-29 luglio 2010), in cui, pur riconoscendo i risultati positivi ottenuti dall'Italia, in particolare l'introduzione del reato di "stalking" e la detenzione obbligatoria per gli atti di violenza sessuale, nonché il Piano di Azione Nazionale per Combattere la Violenza contro le Donne e lo stalking (art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), sono state espresse preoccupazioni "per l'elevata prevalenza della violenza contro le donne e le fanciulle, nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che tollerano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine immigrate, rom e sinti. Il Comitato è inoltre preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner (femminicidi), che può indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-parte nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner." (§ 57). La Corte ha richiamato, inoltre, le valutazioni e le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite investito della questione delle violenze contro le donne, delle cause e delle conseguenze delle stesse, redatte in seguito alla sua missione in Italia (dal 15 al 26 gennaio 2012); quest'ultimo, pur dando atto che il Governo italiano "si è impegnato nell'affrontare il problema della violenza contro le donne, anche mediante l'adozione di leggi e politiche nonché l'istituzione e l'unificazione di organismi governativi responsabili della promozione e della tutela dei diritti delle donne" stigmatizza il fatto che "Questi risultati positivi, tuttavia, non hanno comportato una diminuzione del tasso di femminicidi, né si sono tradotti in miglioramenti concreti nella vita di molte donne e ragazze, in particolare donne rom e sinti, donne migranti e donne con disabilità." (§ 59).

Alla luce della cornice normativa e di contesto così delineata e considerate le circostanze denunciate dalla ricorrente, la Corte ne ha esaminato le doglianze dal punto di vista degli articoli 2 e 3 della Convenzione, alla luce dei principi, convergenti e ben consolidati nella propria giurisprudenza, derivanti da queste disposizioni, ricordando che entrambi gli articoli devono essere considerati tra le clausole fondamentali della Convenzione, che sanciscono uno dei valori fondanti delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa e che, contrariamente alle altre disposizioni della Convenzione, non soffrono eccezioni, né limitazioni, né deroghe (*Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, § 88).

Richiamando, in particolare, i principi generali che derivano dalla propria giurisprudenza in materia di violenze domestiche, la Corte ha ribadito che i bambini e le altre persone vulnerabili - tra cui le vittime di violenze domestiche - hanno diritto alla protezione dello Stato, che li metta al riparo da offese anche gravi all'integrità della persona, sia attraverso un sistema di prevenzione efficace, sia attraverso procedure investigative e giudiziarie che consentano di individuare e punire i colpevoli (*Opuz c. Turchia*, § 159). I giudici di Strasburgo hanno osservato che, se non vi era dubbio che l'articolo 2 della Convenzione fosse applicabile all'omicidio intenzionale del figlio della

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ricorrente, tale articolo non riguardava unicamente l'omicidio intenzionale, ma anche le situazioni in cui era possibile fare ricorso alla forza e a condotte violente che, come nel caso di specie, avevano messo in pericolo la vita della ricorrente (§ 110).

La Corte ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. Così, in alcune circostanze ben definite, l'articolo 2 può porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare, in via preliminare, misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata dagli atti criminali altrui (cfr. *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, § 115, e *Opuz* cit.). E, seppure sia assolutamente necessario che l'adozione di misure di protezione da parte delle autorità competenti, venga subordinata all'effettuazione di indagini adeguate, tuttavia nell'obbligo di indagare è implicita un'esigenza di celerità oltre che di ragionevole diligenza. I meccanismi di protezione previsti nel diritto interno devono funzionare, in pratica, entro termini ragionevoli che permettano di concludere celermente l'esame sul merito delle cause concrete ad essi sottoposte (cfr. *Opuz*, cit. §§ 150-151).

Nel caso in esame, la Corte ha osservato che si erano dovuti attendere sette mesi prima che la ricorrente fosse sentita, così privando la ricorrente del beneficio della protezione immediata che la situazione richiedeva (§114), laddove incombeva sulle autorità nazionali il compito di tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità nella quale ella si trovava, offrendo una protezione adeguata (§ 115 e § 130). A giudizio della Corte, tardando più di sette mesi prima di procedere all'audizione della signora Talpis le autorità nazionali avevano privato la sua denuncia di ogni efficacia, creando un **contesto di impunità** favorevole alla reiterazione delle azioni di violenza domestica da parte del marito (§ 117) (cfr. *Halime Kılıç c. Turchia*, n. 63034/11, § 99, del 28 giugno 2016).

Quanto ai requisiti della imminenza e della effettività del rischio per la vita della ricorrente e del figlio, che debbono essere presi in considerazione al fine di bilanciare l'esigenza di tutela del privato con quella di non imporre allo Stato un onere irrealistico ed eccessivo, la Corte ha ritenuto che l'errore delle autorità italiane sia stato proprio quello di non compiere alcuna valutazione di tali rischi (§§ 116 e 118), nonostante il ripetersi di episodi successivi di violenza all'interno del nucleo familiare (§ 122), ove, ha ricordato la Corte, i diritti dell'aggressore non possono in alcun caso comportare un sacrificio dei diritti delle vittime alla vita e all'integrità fisica e psichica, avendo lo Stato l'obbligo positivo di porre in essere preventivamente le misure di ordine pratico necessarie per proteggere l'individuo la cui vita è minacciata (§ 123).

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte ha quindi concluso che, nel caso in esame, le autorità nazionali non abbiano osservato la diligenza richiesta nell'adempire al loro obbligo di proteggere la vita della ricorrente e di suo figlio e che tale inosservanza aveva reso inoperante la denuncia penale della ricorrente.

➤ *Violazione articolo 3*

La Corte ha rilevato che l'obbligo dello Stato rispetto all'articolo 3 della Convenzione non si può considerare soddisfatto se i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno esistono soltanto in teoria: è soprattutto necessario che essi funzionino effettivamente nella pratica, il che presuppone un esame della causa sollecito e senza inutili ritardi (§ 106). La Corte ha osservato che la ricorrente poteva essere considerata come appartenente alla categoria delle "persone vulnerabili" che hanno diritto alla protezione dello Stato (*A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, § 22, Recueil 1998 VI*), e che le violenze inflitte all'interessata, tradotte in lesioni personali e pressioni psicologiche, erano state sufficientemente gravi per essere qualificate come maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (§ 126). La Corte ha insistito sulla diligenza particolare che richiede il trattamento delle denunce per violenze domestiche e sul fatto che, nell'ambito dei procedimenti interni, si debba tenere conto delle specificità che caratterizzano la violenza domestica, riconosciute nel preambolo della Convenzione di Istanbul, la quale impone agli Stati contraenti di adottare "le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della [...] Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale".

Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che nulla poteva spiegare la **passività** delle autorità per un periodo così lungo – sette mesi – prima che fosse avviata l'azione penale e, parimenti, che nulla poteva spiegare perché il procedimento penale per lesioni personali aggravate, avviato in seguito alla denuncia depositata dalla ricorrente, fosse durato tre anni (§ 130), giungendo ad affermare che il modo in cui le autorità interne avevano condotto il procedimento penale fosse stato caratterizzato da una **passività giudiziaria** che non soddisfaceva le esigenze dell'articolo 3 della Convenzione.

➤ *Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 2 e 3*

La Corte ha ribadito come il fallimento dello Stato nel fornire protezione alle donne contro la violenza domestica si traduca in una violazione del divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, non essendo necessario che tale fallimento sia intenzionale (§141 e ss.). In proposito, ha sottolineato che le conclusioni del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, così come quelle del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) delle Nazioni Unite e le statistiche ISTAT, mostrano l'estensione del problema della violenza domestica in Italia e della discriminazione che le donne subiscono in tale contesto.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Secondo la Corte, tali dati statistici dimostrano che, nonostante le riforme attuate dal legislatore italiano, da un lato, la violenza nei confronti delle donne è ancora altamente diffusa in Italia, con un elevato numero di femminicidi, dall'altro lato, che tuttora persiste un'allarmante attitudine socio-culturale di tolleranza nei confronti della violenza domestica (§ 145).

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che le violenze inflitte all'interessata dovevano essere considerate fondate sul sesso e che costituivano perciò una forma di discriminazione nei confronti delle donne. Ha concluso, pertanto, che vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione.

➤ *Le opinioni dissenziente e parzialmente dissenziente dei giudici Spano e Eicke e la richiesta del Governo di riesame da parte della Grande Camera*

La sentenza ha registrato le opinioni: discordante del giudice Spano (Islanda) e parzialmente discordante del giudice Eicke (Regno Unito). Per l'interesse e gli spunti critici che offrono, si riportano, in sintesi, le principali ragioni del dissenso manifestato nei confronti delle accertate violazioni all'articolo 2 e all'articolo 14 CEDU.

Con riferimento alla constatata violazione dell'articolo 2 il giudice Spano ha osservato che quando viene presentato un ricorso perché lo Stato non ha adottato ogni ragionevole misura per evitare che si perpetrasse un omicidio, sorge un conflitto tra la domanda di giustizia dei parenti delle vittime e l'imposizione di oneri poco realistici sulle forze di polizia governate dallo stato di diritto. La decisione giudiziaria in merito a tali controversie, derivanti come sono da avvenimenti drammatici, richiede pertanto che si raggiunga un delicato equilibrio tra questi due interessi contrastanti, basato sull'applicazione oggettiva e imparziale di norme giuridiche chiare e prevedibili. Nella presente causa, la Corte, applicando i principi stabiliti dall'articolo 2 della Convenzione, ha **indebitamente** trovato l'equilibrio a favore del primo, senza tenere nel dovuto conto il secondo.

Con riferimento all'articolo 14, il giudice Spano ha rilevato che in assenza di prove che dimostrino che gli agenti incaricati del caso specifico abbiano agito in maniera discriminatoria o con intento discriminatorio nei confronti di una determinata ricorrente, **prove assenti nella presente causa**, si produrrebbe una violazione dell'articolo 14 soltanto in presenza di carenze derivanti da un'incapacità evidente e sistemica (anche se non intenzionale) delle autorità nazionali di comprendere e affrontare la gravità e l'ampiezza del problema della violenza domestica nell'ambito della propria giurisdizione e i suoi effetti discriminatori sulle donne. Nel caso di specie, l'unico documento posteriore alla sentenza *Rumor*, cui si fa riferimento nella sentenza *Talpis* è il rapporto dell'ISTAT del 2014, ma tale rapporto, benché dipinga un quadro (ancora) deprimente del numero

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

di donne vittime di violenza sessuale o fisica in Italia, fornisce prove scarse o nulle a sostegno della conclusione dell'esistenza di «un trattamento discriminatorio di donne vittime di violenza domestica da parte di autorità (...).

Con riferimento poi alla violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della *Convenzione*, il giudice ha osservato che la sentenza non prende in considerazione le difficoltà delle attività di polizia nella società attuale, l'imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono essere effettuate in termini di priorità e di risorse. In assenza di ogni prova o denuncia di violenza, la polizia non disponeva di prove sufficienti per arrestare il marito della signora Talpis. L'aggressione mortale di quella sera, motivata da un comportamento umano imprevedibile e collerico piuttosto che da ininterrotte e ripetute minacce dirette e indirette di morte, non avrebbe potuto essere ragionevolmente prevista dalla polizia.

Quest'ultimo punto si è trovato concorde il **giudice Eicke** il quale ha rilevato che anche gli strumenti internazionali su cui la maggioranza si era basata per riscontrare una violazione dell'articolo 14 non evidenziavano un difetto discriminatorio del sistema. Nei casi in cui, in precedenza, la Corte si era basata su rapporti internazionali in questo ambito, le critiche contenute negli stessi erano state indubbiamente inequivocabili. Nella sentenza, invece, i tre rapporti internazionali erano stati riportati in maniera acritica, il che rendeva evidente, secondo Eicke, la mancanza di prova sufficiente di discriminazione istituzionale in Italia sulla quale basare la conclusione di una violazione dell'articolo 14.

Alla luce delle criticità nel percorso argomentativo della Corte, evidenziate anche nei pareri resi dai giudici Spano e Eicke, il Governo italiano ha presentato richiesta di riesame da parte della Grande Camera.

La richiesta si basava essenzialmente sulle differenze concrete della presente fattispecie rispetto a quelle esaminate nei precedenti in materia della Corte. Essendo infatti la giurisprudenza della Corte di tipo casistico e basata sull'equità, se i principi generali fissati nei *leading case* sono importanti, altrettanto importanti sono anche le differenze dei casi sottoposti all'esame rispetto a quelli che hanno portato alla creazione della giurisprudenza convenzionale. Più in dettaglio, è indubbio che, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte "la prima frase dell'art. 2 §1 della *Convenzione impone allo Stato non solo di astenersi dal provocare la morte in modo involontario e irregolare, ma anche di adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone che gravitano nell'ambito della sua giurisdizione*" (L. C. B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, § 36): in altre parole, la Corte forgia anche un principio di applicazione orizzontale dell'articolo 2. Ed è altrettanto indubbio che tale disposizione ponga l'obbligo di proteggere la vita umana dalle azioni criminali altrui, obbligo che comporta l'adozione sia di misure generali che individuali. Sotto il primo aspetto, lo Stato è tenuto

[Indice](#) 

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ad introdurre “una legislazione penale realmente dissuasiva dei reati contro la persona”, nonché ad adottare “preventivamente misure d’ordine pratico per proteggere l’individuo la cui vita sia minacciata da azioni criminali altrui” (*Osman c. Regno Unito*, Grande Camera, 28 ottobre 1998, § 115). Sotto il secondo aspetto, il suddetto obbligo comporta la necessità di prendere delle misure preventive di ordine pratico per proteggere la vita di un individuo, da altri minacciata (*Kiliç c. Turchia*, § 62-76; *Keenan c. Regno Unito*, § 91). Tale obbligo non è comunque assoluto ed incondizionato, nel senso che esso interviene solo “in circostanze ben definite” e non deve essere tale da divenire per lo Stato “un fardello insopportabile od eccessivo”, tenuto conto delle notorie difficoltà in cui si imbatte qualsiasi attività di polizia, della “imprevedibilità del comportamento umano”, nonché delle “scelte che dipendono dalle priorità e dalle risorse disponibili”. Il rischio deve essere cioè certo, specifico, immediato e conosciuto dalle autorità. Le autorità devono quindi ritenersi responsabili solo se non hanno eseguito tutto ciò che ci si poteva e doveva ragionevolmente attendere per impedire la materializzazione di un rischio certo e imminente per la vita, di cui esse avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza. L’onere della prova su tale punto incombe al ricorrente e spetta a lui dunque convincere la Corte che le autorità competenti, pur sapendo o dovendo sapere che la vita di uno o più individui era concretamente minacciata da terzi, non abbiano adottato alcuna iniziativa di contrasto (*Osman*, citata, § 115-116).

Proprio analizzando il caso concreto il Governo aveva evidenziato vari elementi che portavano ad escludere un rischio immediato e concreto per la vita e conducevano viceversa a ritenere l’evento come il frutto di un comportamento assolutamente imprevedibile. Tra questi elementi vi era: il lungo periodo di tempo tra il primo episodio di violenza domestica e l’evento omicidiario, al punto da far ritenere non più attuale o grave la minaccia di gravi fatti; la presenza costante degli organi statuali che erano sempre intervenuti allorquando la ricorrente aveva presentato denuncia, al punto che l’avevano anche messa in contatto con un centro antiviolenza e l’avevano fatta ospitare in una struttura protetta; referti medici non indicativi di episodi preoccupanti; il fraintendimento creato dallo stesso comportamento della ricorrente che si era volontariamente allontanata dalla struttura protetta, era tornata a convivere col marito violento e aveva ritrattato la sua denuncia affermando di essere stata fraintesa non capendo bene l’italiano. In definitiva, al contrario del caso *Osman* e di altri citati nella sentenza, non vi era stata sottovalutazione, da parte delle autorità, attesa l’assenza di reali segnali inquietanti, che facevano presagire un epilogo tragico. Né vi era stata tantomeno inerzia.

La richiesta di riesame, tuttavia, è stata respinta, senza motivazione, nella c.d. fase filtro dal collegio di cinque giudici previsto dall’art. 43, paragrafo 2 della CEDU. Pertanto, la sentenza è diventata definitiva il 18 settembre 2017.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sul piano delle misure individuali, l'equa soddisfazione, liquidata in euro 30.000,00 a titolo di danno morale, oltre ad euro 10.000,00 per le spese legali, compensa il pregiudizio arrecato alla parte ricorrente dalla violazione riscontrata.

Quanto alle misure di carattere generale, la diffusione della sentenza tra gli addetti ai lavori ha già messo radici, come esemplificativamente testimonia la pronuncia del Tribunale di Messina - Sezione civile, del 30 maggio 2017, con la quale, in applicazione dei principi affermati dalla Corte Edu, la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata condannata a risarcire i danni derivanti dalla condotta negligente dei magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone per non aver assunto misure sufficienti ad impedire che il marito uccidesse la propria moglie, madre dei ricorrenti, sebbene questa avesse presentato alle Autorità competenti ripetute querele nei confronti del marito stesso, perché autore di violenze fisiche, aggressioni e minacce a suo danno.

Il Tribunale, in particolare, ha accertato la responsabilità civile dei predetti magistrati e, per essi, dello Stato ai sensi dell'articolo 2, lett. a) della legge n. 117 del 1988, e successive modifiche, perché la Procura nulla aveva fatto per impedire la consumazione dell'omicidio della donna, omettendo di porre in essere i dovuti atti di indagine e le conseguenti misure cautelari che avrebbero consentito di impedire il preannunciato evento delittuoso mortale.

Nell'approdare al giudizio di responsabilità, il Tribunale ha espressamente evidenziato che in materia di violenza domestica, il compito di uno Stato non si esaurisce nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma si estende ad assicurare che la protezione di tali soggetti sia effettiva, evidenziando come l'inerzia delle autorità nell'applicare tali misure costituisca causa di responsabilità dello Stato stesso.

Sempre sul piano generale, considerate la rilevanza e la delicatezza della materia trattata, si ritiene opportuno anticipare qualche informazione sulle linee direttrici del Piano d'azione presentato dal Governo nel corso della riunione del CM -DH del 6 giugno 2018, recante misure per la "lotta alla violenza di genere e alla discriminazione".

Il piano approfondisce le misure generali da assumere in sede di esecuzione della pronuncia *Talpis*, sotto tre profili: le misure di protezione delle vittime della violenza domestica (per impedire un rischio per la vita e l'incolumità fisica delle vittime); il trattamento giudiziario del contenzioso avente ad oggetto la violenza sulle donne e in generale la violenza domestica; il trattamento specifico delle vittime.

All'elaborazione del piano d'azione sono state chiamate a contribuire diverse amministrazioni dello Stato che hanno fornito: i dati statistici sugli omicidi legati a violenza

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

domestica; le statistiche giudiziarie relative ai casi di femminicidio e violenza domestica (soggetti a monitoraggio ministeriale periodico); i protocolli e i provvedimenti tabellari per la gestione dei procedimenti aventi ad oggetto violenze domestiche; le azioni di formazione intraprese o programmate per il personale di magistratura, polizia, servizi sociali e personale sanitario; i protocolli d'intesa per l'attivazione anticipata di misure di controllo e protezione; le campagne pubbliche di consapevolezza.

Il piano d'azione che ne è scaturito, ricco di informazioni, è stato accolto molto favorevolmente dal Comitato dei Ministri; quest'ultimo, al fine chiudere definitivamente il caso, ha chiesto ulteriori elementi istruttori. I competenti Dicasteri stanno lavorando con il massimo impegno per fornire chiarimenti e documentazione aggiuntiva, con l'obiettivo di ottenere la chiusura del caso per giugno 2019.

Più in dettaglio, si segnala che l'Amministrazione della giustizia ha dato ampio spazio e risalto ai problemi sollevati dal caso *Talpis*. Risultano infatti adottate numerose e significative azioni concrete che mirano ad assicurare in maniera fattuale il contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento a quella "domestica", e consentono di fronteggiare efficacemente i rischi per la vita e l'incolumità fisica delle vittime di tale tipo di violenza. Per citare alcuni esempi, di particolare rilievo appare la predisposizione di un apposito appartamento, esterno al palazzo di giustizia di Trento, dotato di sala giochi e stanza a specchio per l'ascolto protetto dei minori e delle donne, utilizzato dagli uffici della Procura, del Tribunale per i Minorenni, del GIP/ GUP. Ancora, da citare il caso di Varese che ha varato un protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati²⁹ per la realizzazione di un "sistema integrato di protezione delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere", che prevede, tra l'altro, l'apertura di uno sportello dedicato presso il palazzo di giustizia di Varese.

Emergono anche alcuni segnali di un maggior orientamento alla specializzazione, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro tra le Forze di polizia e le Procure della Repubblica, per un accesso immediato e concreto alle esigenze del soggetto debole.

Al fenomeno dei reati in materia di violenza di genere contro le donne e di violenza domestica, è stata riservata, da tempo, particolare attenzione da parte del Consiglio superiore della magistratura che, muovendo nel solco tracciato da fonti sovranazionali, nell'ottica di potenziare l'efficacia della risposta giudiziaria in questo settore in una prospettiva non solo repressiva, ma di tutela preventiva delle vittime, sul versante organizzativo, ha formulato *criteri di indirizzo* in materia di specializzazione dei magistrati addetti alla trattazione degli affari e di *criteri di priorità* nella

²⁹ Cfr protocollo di intesa Procura Varese - Ordine Avvocati Varese siglato il 4 aprile 2017, prot. 56/2017

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

definizione dei procedimenti, mentre sul piano dell'esercizio concreto delle attività giurisdizionali, ha sollecitato l'adesione alle prassi più virtuose censite nel settore (cfr. delibere dell'8 luglio 2009, del 30 luglio 2010 e del 12 marzo 2014).

La drammatica recrudescenza dei fenomeni delittuosi riconducibili a quest'area, la sempre più marcata centralità che va assumendo - nella legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale - il profilo della tutela delle vittime di detti reati, le decisioni più recenti della Corte Edu (come la sentenza Talpis) hanno spinto il Consiglio a farsi promotore di soluzioni organizzative e di modalità operative idonee a implementare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore. Si segnala, al riguardo, la Risoluzione adottata in materia di linee guida in tema di "organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica" del 9 maggio 2018³⁰.

Anche il Ministero dell'interno ha fornito il quadro delle azioni intraprese, tra le quali il rafforzamento dell'attività di formazione multidisciplinare per tutti gli operatori di polizia, al fine di assicurare le migliori strategie di protezione verso le vittime dei reati, proponendo all'autorità giudiziaria l'applicazione, anche in via d'urgenza, delle misure di carattere cautelare più idonee al singolo caso. Numerosi Uffici della Polizia di Stato sono stati dotati di luoghi riservati per consentire agli operatori di polizia di ascoltare con modalità protette le dichiarazioni di donne vittime di abusi sessuali, maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. E' stata rafforzata la collaborazione degli uffici territoriali con enti ed associazioni private attraverso la stipula di accordi interistituzionali. In tale contesto, il Ministero ha evidenziato la firma, in data 28 dicembre 2017, dell'Accordo tra il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza ed il Capo del Dipartimento delle pari opportunità in attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere sottoscritto il 25 novembre 2016, tra il citato Ministero e il Ministro delegato alle pari opportunità. Nell'ambito delle campagne pubbliche di consapevolezza, realizzate dal Ministero per favorire la "prossimità" con le vittime di violenza, particolare rilievo assumono gli ottimi risultati conseguiti nel 2017 con il progetto "Camper - il Camper della polizia contro la violenza di genere", avviato nel 2016. Dal luglio 2016 al dicembre 2017 sono stati registrati complessivamente 64.195 contatti ed oltre 400 segnalazioni all'Autorità giudiziaria. Nell'autunno del 2017, inoltre, il Ministero ha avviato il progetto "Blue Box" concernente una campagna di sensibilizzazione diretta a fornire supporto ai minori e alle famiglie ove emergono situazioni di disagio giovanile.

Un notevole contributo in relazione al piano d'azione è stato fornito dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha riepilogato i documenti d'azione

³⁰ Cfr. https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione_violenza_di_genere_e_domestica

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

del Governo italiano in materia, a partire dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (per il biennio 2015- 2017), elaborato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 93 del 2013, che ha dato impulso in ambito preventivo alla realizzazione delle seguenti azioni: la costituzione di una banca dati sulla violenza di genere³¹, il servizio di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking* ³², l'avvio di campagne educative sul tema, per coinvolgere il sistema educativo e scolastico in genere, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa per giungere ad accordi di collaborazione, tra i quali il sopra menzionato accordo con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

1.1.2. In materia di divieto di tortura e di trattamento disumano o degradante (articolo 3 Cedu)

- *Bartesaghi Gallo e altri c. Italia - Sentenza del 22 giugno 2017 (ricorsi nn. 12131/13 e 43390/13)*
- *Azzolina e altri c. Italia - Sentenza del 26 ottobre 2017 (ricorsi nn. 28923/09 e 67599/10)*
- *Blair e altri c. Italia - Sentenza del 26 ottobre 2017 (ricorsi nn. 1442/14, 21319/14 e 21911/14)*

Esito: violazione articolo 3 sul piano sostanziale e procedurale

QUESTIONE TRATTATA:

Libertà personale - Divieto di tortura - Reati commessi dalle forze dell'ordine - Fatti afferenti ai disordini G8 di Genova

Le vicende oggetto delle tre sentenze si iscrivono nel contesto dei disordini e delle violenze che si verificarono in occasione del vertice del G8 tenutosi a Genova nel luglio 2001, per le quali la Corte europea ha già condannato lo Stato italiano, con la sentenza *Cestaro c. Italia* del 7 aprile 2015³³, per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, in relazione al comportamento tenuto dalle forze dell'ordine nella Scuola Diaz.

Per quanto riguarda la sentenza *Bartesaghi Gallo e altri*, all'origine della causa vi sono due ricorsi (n. 12131/13 e n. 43390/13), presentati da quarantadue persone per denunciare i gravi

³¹ Cfr. www.istat.it/it/violenza-sulle-donne

³² Si veda la campagna pubblicitaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al sito www.sbloccailcoraggio.it

³³ Per la sentenza *Cestaro* si rinvia alla Relazione al Parlamento per l'anno 2015, pag. 44 e seguenti.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

maltrattamenti subiti in occasione dell'irruzione degli agenti di polizia all'interno della scuola Diaz-Pertini, per essere stati oggetto di una violenza sproporzionata e ingiustificata costituente tortura o trattamento inumano e degradante. I ricorrenti lamentavano anche l'esito insoddisfacente del procedimento penale nei confronti degli autori dei maltrattamenti, contestando, in particolare, la mancata identificazione della maggior parte degli autori materiali dei fatti di violenza e criticando le conseguenze dell'assenza del reato di tortura nell'ordinamento penale nazionale e, soprattutto, quelle derivanti dall'applicazione della prescrizione ai reati ascritti agli imputati, che avrebbero impedito alle autorità giudiziarie di giungere al riconoscimento espresso e sostanziale della violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Le sentenze *Blair e altri* e *Azzolina e altri*, decidono, rispettivamente, tre ricorsi (nn. 1442/14, 21319/14 e 21911/14) presentati da ventotto persone, e due ricorsi (nn. 28923/09 e 67599/10), proposti da trentuno persone. Tutti i ricorrenti denunciavano le violenze gravi, sproporzionate e ingiustificate, costituenti trattamento inumano o degradante o vera e propria tortura, subiti durante la detenzione presso la Caserma di Bolzaneto e l'inefficacia dei procedimenti giudiziari svoltisi dinanzi ai tribunali italiani per l'accertamento delle responsabilità e la punizione dei colpevoli. Alcuni dei ricorrenti in queste cause erano stati precedentemente riconosciuti vittime anche delle violenze perpetrate dagli agenti di polizia durante l'irruzione nella scuola Diaz - Pertini.

➤ *Violazione dell'articolo 3 sotto il profilo materiale e procedurale*

Le tre sentenze sono legate tra loro non solo in relazione ai fatti lamentati dai ricorrenti ma anche con riferimento al percorso argomentativo della Corte che, nel richiamare il diritto e la prassi interni pertinenti nonché il diritto internazionale, ha fatto esplicito rinvio alla sopra citata sentenza *Cestaro*, nella quale la Corte ha accertato l'inadeguatezza della legislazione penale italiana rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura e la mancanza dell'effetto dissuasivo necessario alla prevenzione di simili violazioni dell'articolo 3 della Convenzione.

In sintesi, i giudici di Strasburgo, esaminate le testimonianze concordanti e le prove documentali, risultanti dai verbali, dai referti medici e dalle indagini e procedimenti giudiziari svolti dalle autorità interne, hanno concluso - sulla falsariga argomentativa del precedente *Cestaro* - che i trattamenti violenti, subiti dai ricorrenti della causa *Bartesaghi Gallo* durante l'irruzione della polizia presso la scuola Diaz-Pertini, e quelli subiti dai ricorrenti delle cause *Azzolina e Blair*, durante il fermo di polizia all'interno della caserma di Bolzaneto, dovevano essere considerati indubitabilmente atti di tortura e che, pertanto, vi era stata violazione dell'elemento materiale dell'articolo 3 della Convenzione. Inoltre, la Corte, richiamando le conclusioni della sentenza *Cestaro*, secondo cui "la

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

reazione delle autorità non è stata adeguata tenuto conto della gravità dei fatti” ed è stata quindi “incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3 della Convenzione” (*Cestaro c. Italia*, § 222), ha ritenuto che le autorità competenti fossero venute meno all'obbligo di punire adeguatamente i responsabili dei reati accertati dai tribunali nazionali, anche in funzione dissuasiva dal ripetersi di tali comportamenti, e, conseguentemente, ha dichiarato la violazione dell'articolo 3, anche sotto il profilo procedurale.

➤ *Applicazione dell'articolo 41 nelle tre sentenze*

Parte degli originari ricorrenti, prima della pronuncia delle sentenze, hanno sottoscritto i regolamenti amichevoli proposti dal Governo italiano sulla base dei criteri desumibili dal precedente *Cestaro*, per un importo pari ad euro 45.000 ciascuno, rinunciando ad ogni altra forma di risarcimento³⁴.

A seguito della composizione amichevole, la Corte ha ordinato la cancellazione dei ricorsi dal ruolo relativamente ai ricorrenti interessati.

Per gli altri ricorrenti, la Corte, tenuto conto delle circostanze delle cause e, in particolare, dei risarcimenti già ottenuti a titolo di provvisoria nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali (*Cestaro, supra citata*, § 251), ha accordato, in via equitativa, a titolo di equa soddisfazione del danno morale sofferto, somme variabili in relazione alla gravità delle lesioni fisiche riportate.

La Corte ha, invece, respinto le domande dei ricorrenti che avevano richiesto anche la compensazione del danno materiale subito, osservando che nessuno di loro aveva prodotto elementi sufficienti a sostegno delle richieste economiche e che, pertanto, non era possibile procedere al necessario accertamento circa l'esistenza di un nesso diretto di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto (*Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası e altri c. Turchia*, n. 20347/07, § 116, 5 luglio 2016).

MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE - L'INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA

Sotto il profilo delle misure individuali, l'equa soddisfazione riconosciuta dalla Corte compensa il pregiudizio arrecato alle parti dalle violazioni riscontrate.

Il lungo tempo trascorso impedisce, viceversa, di fare ulteriore luce sugli eventi denunciati o di sottoporre ad ulteriori procedimenti, penali o disciplinari, gli esponenti statuali coinvolti, peraltro

³⁴ Si evidenzia che il Governo aveva formulato le proposte di regolamento amichevole, con esclusione della possibilità subordinata di una dichiarazione unilaterale implicante ammissione di responsabilità da parte dello Stato per tali fatti.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

già in passato sottoposti a processi, conclusi in alcuni casi con condanne ed in altri con la declaratoria di prescrizione.

Sul piano delle misure generali, si osserva che la Corte, con la sentenza *Cestaro c. Italia*, ha evidenziato l'esistenza di un problema strutturale dell'ordinamento interno. In particolare, nella citata sentenza ha dichiarato – e ribadito nei tre casi in esame – che la legislazione penale nazionale si era rivelata inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e priva dell'effetto dissuasivo necessario alla prevenzione di violazioni simili dell'articolo 3 della Convenzione e aveva invitato l'Italia a “dotarsi di strumenti giuridici in grado di punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o altri maltrattamenti impedendo loro di beneficiare di misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte” (§ 225).

Il testo recante l'introduzione del reato di tortura, approvato in via definitiva dalla Camera il 14 luglio 2017, era in discussione dal luglio 2013³⁵. Il dibattito parlamentare ha subito un'accelerazione nell'aprile 2015, quando la Corte europea, con la sentenza *Cestaro*, ha condannato l'Italia, qualificando come “tortura” le azioni delle forze dell'ordine, che avevano provocato “umiliazione e sofferenza fisica alle vittime”, ed ha sanzionato la mancanza nell'ordinamento interno di una previsione normativa adeguata aveva impedito la punizione dei responsabili materiali delle azioni violente censurate nella sentenza.

Il *vulnus* stigmatizzato dalla Corte è stato colmato con la legge 14 luglio 2017 n. 110, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio 2017, mediante l'introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, che prevedono, per i responsabili, la pena della reclusione dai 4 ai 10 anni, che salgono a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri³⁶. La legge vieta,

³⁵ Il ddl, di iniziativa parlamentare e a prima firma del sen. Luigi Manconi era stato presentato nel marzo 2013.

³⁶ «Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

inoltre, le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni quando c'è motivo di credere che nel paese di destinazione la persona sottoposta al provvedimento rischi di subire violazioni "sistematiche e gravi" dei diritti umani; prevede anche l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura. Restano fuori dall'area della punibilità le "sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti". Ulteriori aggravanti sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino lesioni gravi e/o permanenti.

L'introduzione di tale reato nell'ordinamento giuridico rappresenta un'appropriata misura generale idonea a prevenire futuri casi analoghi e a fare del giudice nazionale il primo tutore dei diritti umani a livello nazionale.

• *Pennino Tiziana c. Italia - Sentenza del 12 ottobre 2017 (ricorso n. 21759/15)*

Esito: violazione articolo 3

QUESTIONE TRATTATA:

Libertà personale - Divieto di tortura - Reati commessi dalle forze dell'ordine

La ricorrente fu fermata, mentre era alla guida della sua auto, dalla polizia municipale di Benevento, che aveva ritenuto, dalle condizioni di guida (frenate improvvise e bruschi cambi di corsia), che fosse in condizioni di alterazione per assunzione di alcool. Ne seguì un alterco con gli agenti che, convinti dello stato di ebbrezza della signora, chiesero l'intervento di una pattuglia della polizia stradale per sottoporla ad un test con l'etilometro. A causa dello stato di agitazione in cui versava non fu possibile effettuare il test e pertanto la signora Pennino fu condotta presso il Comando di Polizia municipale per la redazione del verbale di contestazione per guida sotto l'influenza dell'alcool.

La condanna da parte della Corte Edu si basa sui fatti che si svolsero da questo momento in poi, sulle cui concrete modalità di svolgimento sono state registrate due versioni opposte: l'una, prospettata dalla signora Pennino sia in sede di denuncia nazionale che di ricorso alla Corte europea, l'altra, narrata in termini concordanti dagli agenti e funzionari di Polizia municipale e stradale.

La ricorrente ha sostenuto di aver subito, presso il Comando di Polizia, maltrattamenti e ferite dagli agenti presenti (la frattura del pollice, a causa delle manette, ed ecchimosi alla coscia